

Codice DB1414

D.D. 29 novembre 2010, n. 3224

Affidamento servizio di manutenzione ed outsourcing apparati del sistema telefonico VOIP e linee di connessione sede di c.so Marche 79 - Torino. Impegno di spesa di euro 20.000,40 (o.f.i.) sul cap. 136446/10.

Premesso che:

la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

il comma 1 dell'art. 12 della suddetta legge dispone che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e alla prevenzione delle varie tipologie di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della stessa legge;

il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59" assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;

l'articolo 70, lettera h), della legge regionale 26/04/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112" attribuisce alla Regione la costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

l'art. 1 della legge regionale 26/04/2000 n. 44 definisce le funzioni della Regione nell'ambito della protezione civile;

la legge regionale n. 7/2003, in cui sono state definite ulteriormente le competenze della Regione Piemonte, relativamente ai compiti di Protezione civile, specifica che:

- il sistema di protezione civile regionale deve garantire a tutti i livelli la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza e del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato (art. 5, co. 1, lett. d, e);
- l'attività di soccorso, diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza, comprende la gestione o il concorso nell'emergenza, l'attivazione delle procedure di allertamento, l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio (art. 8, co. 1, lett. a, c, d);

la DGR 23 marzo 2005, n. 37-15176, "approvazione della prima sezione del disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile", recepisce la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2004 e successiva modifica del 25 febbraio 2005 riguardante "fenomeni meteorologici, rischio idrogeologico, rischio idraulico, rischio valanghe, ondate di calore";

la DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578 approva il nuovo disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del "Sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile";

la Direttiva PCM 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” – denominata SISTEMA – contiene indirizzi finalizzati alla definizione di procedure operative volte ad ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione, e di intervento del sistema nazionale di protezione civile;

Considerato che:

per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Settore protezione civile e sistema anti incendi boschivi ha necessità di garantire, in ordinarietà e in emergenza, canali di comunicazione e servizi telematici adeguati alle esigenze degli uffici, dei funzionari in turno di reperibilità, delle sale operative;

per le Regioni, la sopraccitata Direttiva SISTEMA richiede, tra gli altri, il porre in essere:

- l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato;
- la partecipazione di propri funzionari all'attività dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio;

per assicurare il monitoraggio costante di un evento di protezione civile e l'impiego razionale e coordinato delle risorse è indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni, possibile solo grazie alla gestione delle suddette informazioni presso le rispettive sale operative attivate per l'occasione;

l'articolo 26 commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 s.m.i. prevede che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002 n.101”;

la CONSIP S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'approvvigionamento di beni/servizi comparabili con quello oggetto del servizio;

l'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. consente il ricorso all'acquisizione in economia “... in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie esigenze ...” e stabilisce che “(...) Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (...)”;

con la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 la Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006;

il comma 22 dell'art. 253 del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “In relazione all'art. 125 (...) fino all'entrata in vigore del regolamento : a) i lavori in economia sono disciplinati dal D.P.R. n. 554/1999 (...); b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal D.P.R. n. 384/2001 (...)”;

la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 stabilisce che “(...) *Nelle more dell’emanazione di tale regolamento, trova applicazione la norma transitoria contenuta nell’art. 253, comma 22, del D.Lgs. n. 163/2006 che rinvia (...) alla disciplina contenuta nel D.P.R. n. 554/1999 per i lavori e nel D.P.R. n. 384/2001 per le forniture e i servizi. Entrambe i regolamenti sono applicabili anche all’Amministrazione regionale per i casi individuati con la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006*”.

Dato atto che:

alla scadenza del contratto rep. 7968 del 28.4.2003 tra Regione Piemonte e Telecom spa, in forza del quale erano garantiti i servizi necessari, la Regione passerà ad altro contratto (in fase di aggiudicazione) che non comprende il sistema della sede di c.so Marche 79 - Torino;

presso la sede di c.so Marche 79 – Torino operano: gli uffici del Settore protezione civile e sistema anti incendi boschivi, le sale operative e l’unità di crisi, nonché il sistema che gestisce il traffico telefonico del servizio di pronta reperibilità;

sono in atto le verifiche tecnico-amministrative volte ad individuare la procedura idonea tramite cui pervenire all’affidamento definitivo dei servizi in oggetto.

Ritenuto che:

la mancanza delle linee di connessione, del servizio di manutenzione e di quelli accessori metterebbe a rischio il corretto svolgimento dei compiti istituzionali assegnati al Settore protezione civile e sistema anti incendi boschivi;

alla scadenza del contratto rep. 7968 del 28.4.2003 è opportuno affidare a Telecom spa il servizio in oggetto al fine di garantire la continuità delle prestazioni erogate.

Preso atto che su richiesta del funzionario incaricato, (nota prot. 80970/DB1414 dell’8.11.2010), Telecom s.p.a. ha provveduto ad inviare l’offerta Ns. prot. n. 81648 del 10.11.2010 per un importo totale pari a € 16.667,00 (diconsi Euro diciassettemila/00) o.f.e. per l’erogazione di un servizio di outsourcing con caratteristiche analoghe a quanto previsto dal contratto rep. 7968 del 28.4.2003, in scadenza, per un periodo pari a mesi due.

Rilevato che:

l’offerta prodotta è ritenuta congrua e pienamente rispondente agli ordinari canoni di mercato;

permane l’interesse di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, che concorre a garantire una risposta del sistema regionale di protezione civile conforme ai livelli richiesti dai compiti assegnati;

sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo n. 136446 (Assegnazione 100240) delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010;

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. 165/2001;

visto il D.Lgs. 163/2006;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 7/2003;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L.R. 15/2010;

in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 13050 del 19/01/2010, così come integrato dalla D.G.R. 19-201 del 21/06/2010

determina

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all'affidamento a Telecom s.p.a. del servizio di manutenzione ed outsourcing apparati del sistema telefonico VOIP e linee di connessione sede di c.so Marche 79 – Torino per un periodo di mesi due a partire dalla data di cessazione del contratto rep. 7968 del 28.4.2003;

di procedere, mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. d) della L.R. 8/1984 e s.m.i.;

di impegnare a tale scopo la somma di € 20.000,40 (diconsi Euro ventimila/40) o.f.i, composta da importo contrattuale di € 16.667,00 e IVA pari a €3.333,40, sul capitolo n. 136446 (Assegnazione 100240), facente parte delle uscite del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2010, a favore di Telecom s.p.a. (Cod. Ben. 77022).

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Vincenzo Cocco